



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

**Verbale n. 1/2005**

**Seduta del 4 febbraio 2005**

## **CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

(ex art.8, D.Lgs 28 agosto 1997, n.281)

Il giorno **4 febbraio 2005**, alle **ore 16.00**, presso la **Sala del Consiglio del Ministero dell'interno, in Roma**, si è riunita la **Conferenza Stato-città ed autonomie locali** (convocata, rispettivamente, con nota prot. CSC/327/05/2.18.1.2 del 1 febbraio 2005 e nota prot. CSC/340/05/2.18.1.2 del 2 febbraio 2005) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

**1. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 29 novembre 2004.**

**2. Sostituzione di alcuni componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (ANCI, UPI)**

*Designazioni dell'Anci e dell'Upi, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.*

**3. Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314 di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 (INTERNO).**

*Esame ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

**4. Determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005 (ECONOMIA).**

*Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005.*

**5. Designazione dei rappresentanti, effettivi e supplenti, degli Enti locali quali componenti delle sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (INTERNO).**

*Designazione ai sensi dell'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che introduce l'art. 1 quater, modificativo al D.L. 416/89, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39.*

**6. Designazione di due rappresentanti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in seno al Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio (ECONOMIA).**

*Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

**7. Informativa sulla riforma della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (ANCI, UPI, UNCEM).**

*Esame ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**8. Informativa sulla riforma del T.U. degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM).**

*Esame ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

Sono presenti:

### **per le amministrazioni dello Stato**

il Ministro dell'interno - **PISANU**; il Sottosegretario di Stato all'interno - **D'ALI'**; il Sottosegretario di Stato all'economia e finanze - **VEGAS**, il Direttore dell'Agenzia del territorio - **PICARDI**

### **per le città e le autonomie locali:**

- il Presidente dell'ANCI - **DOMENICI**;
- il Presidente dell'UPI - **MELILLI**;
- il Presidente dell'UNCEM - **BORGHI**;
- il Sindaco di Rovigo - **AVEZZÙ**;
- il Presidente della provincia di Ancona - **GIANCARLI**; il Presidente della provincia di Cosenza - **OLIVERIO**; Il Presidente della provincia di Latina - **CUSANI**; il Presidente della provincia di Milano - **PENATI**.

Svolge le funzioni di Segretario: **ROSELLI**.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

**Argomenti proposti nel corso della seduta:**

- A. Costituzione di un Comitato di monitoraggio paritetico sul processo di revisione dei classamenti degli immobili;**
- B. Enti locali e competenze in materia di governo del territorio;**
- C. Emergenza sicurezza pubblica e criminalità diffusa nelle città;**
- D. Inquinamento da smog nelle aree urbane;**
- E. Indennità di fine mandato dei Sindaci.**



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Ministro **PISANU**, in apertura di seduta saluta i partecipanti alla riunione e dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti delle autonomie in seno alla Conferenza. Comunica che per sopravvenuti impegni istituzionali riguardanti il rapimento di una giornalista italiana, dovrà assentarsi prima della conclusione dei lavori. Si augura al riguardo una rapida soluzione positiva della vicenda. Annuncia, quindi, che, in sua assenza, i lavori proseguiranno sotto la presidenza del Sottosegretario **D'ALI'**.

Pone, preliminarmente, all'esame il **punto 8)** all'o.d.g. concernente "*Informativa sulla riforma del T.U. degli enti locali*".

Brevemente ripercorre l'iter per l'attuazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 131 del 2003 avviato con la costituzione di una apposito Comitato (*Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n.131, istituito dal Ministro dell'interno, ndr*). Il Comitato ha dato un contributo di grande rilievo sul quale sono state promosse numerose consultazioni informali e, naturalmente, sono state impegnate tutte le risorse interne del Ministero. Sulla base della relazione del Comitato è stato predisposto un testo preliminare trasmesso ai Ministri per gli affari regionali e per le riforme istituzionali al fine di acquisire il necessario concerto. Nel frattempo proseguiranno le consultazioni informali con le Autonomie allo scopo di giungere al confronto in sede parlamentare avendo già acquisite in larga parte le valutazioni e le opinioni espresse dalle Associazioni delle autonomie locali. Ritiene a tal fine che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali venga investita a pieno titolo dell'esame del provvedimento. Invita, in ogni modo, le Associazioni ad esprimersi sulla procedura prevista al fine di utilizzare al meglio tutti i contributi per pervenire ad una stesura ampiamente condivisa del testo da sottoporre all'esame del Parlamento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Ministro **PISANU** passa, quindi, all'esame del **punto 1)** all'o.d.g. recante "Approvazione del verbale della seduta del 29 novembre 2004".

Nessuna osservazione è formulata e, pertanto, **la Conferenza Stato-città ed autonomie locali approva il verbale della seduta del 29 novembre 2004.**

Il Ministro **PISANU** pone all'esame il **punto 2)** all'o.d.g. recante "Sostituzione di alcuni componenti di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (Designazioni dell'Anici e dell'Upi, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281).

Prende nota dei nominativi dei nuovi rappresentanti indicati, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI con separati documenti.

Pertanto la **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di Paolo AVEZZÙ, Sindaco di Rovigo in sostituzione di Gabriele ALBERTINI, Sindaco di Milano dimissionario (All. 1A); dell'on. Antonio CAPPAL, Sindaco di Guamaggiore; di Sergio COFFERATI, Sindaco di Bologna; di Domenico MENNITTI, Sindaco di Brindisi; di Daniela RUFFINO, Sindaco di Giaveno; di Antonio SOLARINO, Sindaco di Ragusa (All. 1B); di Fabio MELILLI, Presidente della Provincia di Rieti e Presidente dell'UPI; di Armando CUSANI, Presidente della Provincia di Latina; di Enrico GASBARRA, Presidente della Provincia di Roma; di Enzo GIANCARLI, Presidente della Provincia di ANCONA; di Filippo PENATI, Presidente della Provincia di MILANO; di Mario OLIVERIO, Presidente della Provincia di COSENZA (All. 1C).**



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Ministro **PISANU** pone, quindi, all'esame il **punto 4)** all' o.d.g. recante "*Determinazione del direttore dell' Agenzia del territorio d' intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell' art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)*".

Il Segretario **ROSELLI**, su richiesta del Ministro PISANU, riferisce che in sede di riunione tecnica è stata acquisita la preliminare intesa tra l' Agenzia del territorio e ANCI, UPI e UNCEM sullo schema di determinazione direttoriale e sul documento di "Linee guida", costituente parte integrante dello stesso.

Esprimendo i presenti piena condivisione sullo schema di decreto e sul documento di "Linee guida", la **Conferenza Stato città ed autonomie locali**

- **SANCISCE INTESA**, ai sensi dell' art. 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sullo schema di "*Determinazione del Direttore dell' Agenzia del Territorio d' intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell' articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*" e sul documento allegato "*Linee guida dell' Agenzia del Territorio e delle rappresentanze delle autonomie locali ai fini dell' applicazione di specifici contenuti del provvedimento ex articolo 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*", che accluso sub A costituisce parte integrante del provvedimento (All.4).

Il Presidente **DOMENICI**, sulla base di quanto convenuto in sede tecnica, per garantire una permanente collaborazione tra l' Agenzia del territorio e le autonomie locali propone di costituire un *Comitato di monitoraggio paritetico per la verifica e l' aggiornamento*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sulla situazione e sull'attuazione del processo di revisione dei classamenti degli immobili.

Il Ministro **PISANU**, non rilevando obiezioni, esprime il proprio assenso alla istituzione di un comitato di monitoraggio paritetico.

Pertanto, **la Conferenza Stato-città ed autonomie locali delibera l'istituzione del Comitato di monitoraggio paritetico sul processo di revisione dei classamenti degli immobili, operante nell'ambito dell'Ufficio di segreteria.**

*(il Ministro PISANU, come annunciato in apertura della seduta, si allontana per sopravvenuti improrogabili impegni istituzionali ed invita il Sottosegretario D'Alì a proseguire nella conduzione dei lavori).*

Il Sottosegretario **D'ALÌ** rivolge un benvenuto ai nuovi componenti designati in seno alla Conferenza e riprende l'esame dell'ordine del giorno.

Pone, quindi, all'esame il **punto 3)** all'o.d.g. recante "Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314 di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005"

Riferisce che il provvedimento di differimento del termine per l'approvazione dei bilanci al 28 febbraio è stabilito dal decreto legge 314 del 30 dicembre 2004, attualmente all'esame parlamentare per la conversione (*ndr AC n. 5521*). In sede referente è stato approvato un ulteriore differimento del termine di approvazione dei bilanci al 31 marzo. Sono state presentate altre proposte emendative che prevedono un termine di scadenza prorogato al 30 aprile, ma sul quale la V<sup>a</sup> Commissione bilancio della Camera ha espresso parere negativo. Sul termine per la deliberazione dei bilanci degli enti locali è necessario che le Associazioni delle autonomie locali esprimano,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

nella odierna seduta, il loro parere sulle proposte di proroga all'esame in sede parlamentare.

Il Presidente **MELILLI** rammenta che l'uso del decreto-legge per disciplinare la proroga dei termini in materia di bilanci degli enti locali disattende il faticoso processo di delegificazione già avviato.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** precisa che il ricorso al decreto-legge si è reso necessario per l'impossibilità di sottoporre per tempo il decreto ministeriale al parere preliminare della Conferenza.

Il Presidente **MELILLI**, riferendosi ora all'esame delle proposte, valuta favorevolmente quella relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci, ma è necessario fissare un termine ulteriore rispetto a quello previsto in sede di conversione del decreto legge.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** chiede alle autonomie di specificare meglio la richiesta in ordine ai termini della proroga, allo scopo di dare un parere motivato in sede di conversione del decreto. La data del 31 marzo non appare comunque sufficiente, in quanto difficilmente i Consigli si potranno riunire nell'ultima settimana di marzo, sia per la festività della Pasqua (27 marzo) che per le elezioni amministrative (3 aprile).

Il Presidente **DOMENICI**, in relazione alla impossibilità di utilizzare la seconda metà del mese di marzo, ritiene necessario, così come è stato già fatto in anni precedenti, prevedere almeno il termine del 30 aprile. Peraltro, rammenta che lo scorso anno, pur essendovi delle controindicazioni, si è deciso di fissare il termine al 31 maggio.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** riferisce che terrà debitamente conto della proposta di prorogare il termine di scadenza, fermo restando quanto già detto in ordine all'impiego del decreto-legge. In questo caso, l'impossibilità di adottare la proroga dei termini con decreto



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ministeriale è dipesa dalla mancanza dei tempi necessari per acquisire il parere in sede di Conferenza.

Il Presidente **DOMENICI**, a sua volta, nel sottolineare che restano ancora aperte per l'ANCI questioni già affrontate con il Governo che non hanno trovato accoglimento in sede di Legge finanziaria, chiede se in sede di conversione del decreto-legge n. 314/04 si possano introdurre delle modifiche ad alcune disposizioni della legge finanziaria 2005. Consegna, quindi, una nota con le proposte di emendamento considerate prioritarie **(Al.2)**.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** condivide la domanda posta dal Presidente Domenici. L'inserimento della proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci in un decreto "multiproroghe" ha, infatti, precluso la possibilità di emanare un decreto *ad hoc* per gli Enti locali. Quest'ultimo veniva solitamente pubblicato ad inizio d'anno per correggere ed integrare quelle disposizioni che palesavano incongruenze tra quelle dettate dalla legge finanziaria e quelle di altri provvedimenti. Ritiene, quindi, importante quanto dichiarato dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM circa l'opportunità di adottare un decreto per gli Enti locali.

Il Sottosegretario **VEGAS** ritiene necessaria al riguardo molta cautela.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** precisa che quanto rappresentato dalle Associazioni, e messo agli atti di questa seduta, è importante per rammentare, anche in sede di Consiglio dei Ministri, la necessità di predisporre un decreto per gli Enti locali.

Il Presidente **MELILLI**, a sua volta, sottopone all'attenzione della Conferenza alcune disposizioni, previste dal provvedimento all'esame parlamentare in materia di urbanistica e governo del territorio (*ndr: Testo unificato in materia di disciplina quadro per il governo del territorio - AC 153 e altri*), che toccano le competenze di



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Regioni, Comuni e Province e sul quale si appuntano le preoccupazioni dell'UPI. Sul provvedimento, che dal 7 febbraio verrà esaminato dall'Assemblea della Camera dei Deputati, l'UPI ha avuto un incontro con il relatore, on. Lupi. Sui contenuti del provvedimento, l'UPI rileva che questo non appare in linea con il ruolo che il Testo unico e le riforme introdotte assegnano alle Province, ai Comuni e alle Regioni. In particolare, vi è una sottovalutazione delle competenze delle province in materia di programmazione e coordinamento territoriale. E' necessario porre maggiore attenzione sulle competenze che gli enti locali hanno in materia, in quanto vi è il rischio di introdurre disposizioni in contraddizione con le funzioni fondamentali esercitate dagli stessi **(All. 3)**.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** prende nota della richiesta dell'UPI e assicura che verrà posta la massima attenzione al proseguimento dell'iter parlamentare del testo unificato, in considerazione anche del fatto che il Consiglio dei Ministri ha impugnato, di recente, alcune norme regionali ritenute invasive delle autonomie dei Comuni.

Il Presidente **DOMENICI**, ritornando sulla precedente discussione relativa al decreto 314/2004, riferendosi ora alle disposizioni in materia di liquidazione dell'ICI introdotte in sede di conversione del decreto-legge, propone la seguente modificazione all'art.1-*quater* (*ndr AC 5521*) per coprire il periodo compreso fra l'approvazione del decreto e l'adozione dello stesso: «Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data d'adozione del decreto-legge al 30 dicembre 2004». Questa modificazione è da sottoporre all'esame del Senato, in quanto già concluso l'iter alla Camera.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** riferisce che la proposta di emendamento potrebbe essere trasmessa al relatore nella giornata di martedì, quando iniziano le votazioni, ma la sua eventuale presentazione è rimessa alla Presidenza della Camera. Qualora fosse



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

stata nel frattempo presentata, si esprimerà in sede di votazione a favore della sua approvazione. Diversamente si dovrà intervenire con altro provvedimento.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** pone all'esame il **punto n. 5)** all'o.d.g. recante: «*Designazione dei rappresentanti, effettivi e supplenti, degli Enti locali quali componenti delle sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato*».

Il Presidente **DOMENICI**, in considerazione dell'ampio numero dei comuni interessati alla designazione dei rappresentanti in seno alle commissioni, propone un breve rinvio al fine di acquisire la definitiva conferma per tutti i nominativi indicati.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** sottolinea la necessità di rendere immediatamente operative tutte le commissioni che il Ministero sta insediando in questi giorni e, pertanto, invita a procedere alla acquisizione dei nominativi pervenuti, evitando di rinviare la loro designazione ad una successiva seduta della Conferenza.

Il Presidente **DOMENICI** prende atto della necessità di non rinviare le designazioni ad altra seduta e consegna l'elenco dei rappresentanti delle amministrazioni locali da nominare nelle commissioni territoriali (**All. 5**).

Il Segretario **ROSELLI**, su richiesta del Sottosegretario **D'ALÌ** precisa che, qualora dovessero pervenire modifiche all'elenco dei nominativi, l'Ufficio darà immediata comunicazione a tutti i componenti della Conferenza riferendone, comunque, nella successiva seduta della stessa.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** procede alla acquisizione dei componenti designati a fare parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1-*quater*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

della legge 39/1990 come introdotto dall'art. 32 della legge 189/2002. Comunica, inoltre, che la lettera a suo tempo inviata dall'ANCI, sulle risorse necessarie per il funzionamento delle commissioni, verrà sottoposta all'attenzione del Ministro.

Non essendoci alcuna obiezione, la **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE**, ai sensi dell'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che introduce l'art. 1 quater, modificativo al D.L. 416/89, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 dei seguenti nominativi: Commissione territoriale di Trapani: Rita SCARINGI componente effettivo, Antonino DI LORENZO componente supplente; Commissione territoriale di MILANO: Giulio GALLERA, componente effettivo, Giancarla BOREATTI, componente supplente; Commissione territoriale di ROMA: Maurizio BARTOLUCCI componente effettivo, Virginia COSTA componente supplente; Commissione territoriale di SIRACUSA: Paolo TUTTOILMONDO componente effettivo, Maria ALAIMO componente supplente; Commissione territoriale di CROTONE: Antonio BARBERIO componente effettivo, Soran AHMAD componente supplente; Commissione territoriale di FOGGIA: Lucia MUGOLO componente effettivo, Antonio Carmelo SUMMA componente supplente; Commissione territoriale di GORIZIA: Paolo LAZZERI componente effettivo, Cristina PASSACANTANDO componente supplente (All. 5).

Il Sottosegretario **D'ALÌ** pone, quindi, all'esame il **punto n. 6)** all'o.d.g. recante: «Designazione di due rappresentanti della



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Stato-città ed autonomie locali in seno al Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio».

Comunica che le designazioni con i relativi *curricula* sono stati trasmessi per tempo alla Conferenza.

Il Presidente **DOMENICI** conferma i nominativi, trasmessi a suo tempo, dei componenti in seno al Comitato di gestione dell'Agenzia del territorio.

Non rilevando obiezioni di sorta, **la Conferenza Stato città ed autonomie locali**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'Ing. Paolo PICIUCCHI e del Dott. Flavio ZANONATO, quali componenti del Comitato di gestione dell'Agenzia del territorio (All.6).**

Il Sottosegretario **D'ALÌ** pone all'esame il **punto n. 7)** all'o.d.g. recante: *«Informativa sulla riforma della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.*

Il provvedimento in oggetto è stato presentato il 7 luglio 2004. I rilievi posti dalla Funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stati esaminati al tavolo tecnico. Le obiezioni poste dalla Funzione pubblica in ordine all'attribuzione dell'autonomia gestionale risultano superate, mentre restano da risolvere quelle poste dalla Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria, considerando eccessiva la proposta d'aumento delle indennità di seduta degli organi della Scuola, ha rilevato che possono emergere oneri non quantificati. Restano, quindi, da risolvere le perplessità sollevate su questo specifico punto per potere proseguire l'iter di approvazione del provvedimento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Presidente **MELILLI** rammenta che le risorse di cui trattasi sono di provenienza degli enti locali. Pur rispettando l'obiezione avanzata dalla Ragioneria, sottolinea che l'UPI ritiene più opportuno concentrare le risorse sulle attività formative piuttosto che sulla struttura. Siccome le risorse provengono dagli enti, sono gli stessi amministratori i più attenti controllori del loro impiego.

Il Sottosegretario **VEGAS**, prescindendo da considerazioni circa la provenienza delle risorse, precisa che, in base all'articolo 27 della legge di contabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a svolgere una relazione tecnica su qualsiasi norma di spesa, indipendentemente dal soggetto che trasferisce le risorse. In ogni caso è utile conoscere la variazione provocata dalla proposta di aumento prevista dal provvedimento.

Il Sottosegretario **D'ALÌ**, in relazione a quanto detto, ritiene importante verificare, innanzi tutto, che siano state superate tutte le perplessità avanzate sul provvedimento di riforma della Scuola. Circa il punto specifico delle risorse, si opererà per superare le obiezioni della Ragioneria.

Il Presidente **MELILLI** da quanto dichiarato deduce non esserci altri rilievi, salvo quello posto dalla Ragioneria.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** conferma che, essendo stati superati i rilievi della Funzione Pubblica, sul testo si riscontra una sostanziale condivisione tranne che sul punto richiamato dalla Ragioneria. Sarà, quindi, necessario operare per superare questa obiezione e dare seguito al provvedimento.

Il Sottosegretario **D'ALÌ**, riprende l'esame del **punto 8)** all'o.d.g. recante «*Informativa sulla riforma del T.U. degli enti locali*».

Il Presidente **BORGHI** chiede, in premessa, di esaminare il testo del provvedimento.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

Il Sottosegretario **D'ALÌ**, a questo proposito, ricorda quanto già riferito, ad inizio della seduta, dal Ministro PISANU circa l'invio preliminare del testo ai Ministri delle riforme e degli affari regionali per potere realizzare il previsto concerto. Conclusa questa fase si intende avviare una consultazione anche con la Conferenza Stato-città, sebbene non prevista dalla delega. Riassumendo, non appena acquisito il concerto dei Ministri per gli affari regionali e per le riforme istituzionali, il Ministro dell'interno presenterà lo schema di decreto legislativo al Consiglio dei Ministri ed immediatamente dopo si avvieranno le procedure di consultazione in sede di Conferenza Stato-città e Conferenza Unificata, come previsto dalla legge di delega. In questo modo, il parere della competente Commissione parlamentare è confortato dal parere espresso dalle due Conferenze. Si chiede, pertanto, di pazientare ancora qualche giorno per la trasmissione del testo.

Il Presidente **BORGHI** prende atto delle precisazioni fornite.

Il Presidente **MELILLI** chiede se il testo del Governo sarà esaminato dalla Conferenza Stato-città soltanto dopo la sua presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** precisa che il testo sarà disponibile dopo la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Successivamente all'invio del testo alle Camere, lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto al parere delle Conferenze.

Il Presidente **MELILLI** precisa che su questo provvedimento cardine gli enti locali hanno concentrato la loro maggiore attenzione a partire dalla riforma costituzionale del Titolo V. L'interesse del sistema delle Autonomie è rivolto ora, in particolare, all'attuazione dell'articolo 118 Cost. Gli enti locali, nel rispetto del ruolo di ciascun livello istituzionale e delle competenze loro attribuite, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, intendono



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

esaminare il testo di decreto in sede di Conferenza Stato-città. Il doppio passaggio in sede di conferenze è una opportunità da cogliere che permette di alleggerire la pressione sull'esame parlamentare e, d'altro canto, intende rafforzare una più sostanziale condivisione.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** conferma l'ampia disponibilità espressa dal Ministro PISANU ad operare nel senso proposto dalle Associazioni. Il testo verrà esaminato in sede di Conferenza unificata per il prescritto parere e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche se tale ultima previsione non è prevista dalla delega, nonché dal Consiglio di Stato e successivamente dalle Commissioni parlamentari. Acquisiti i rispettivi pareri, il Consiglio dei Ministri predisporrà un testo con le modificazioni e le integrazioni che saranno accolte, che a sua volta sarà ritrasmesso alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo.

Il Presidente **MELILLI** sottolinea la valenza politica che assume il duplice passaggio in Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** riferisce che trattasi addirittura di un triplice passaggio se si volesse considerare il preliminare concerto tra i Ministri competenti. Riassume, quindi, nuovamente l'iter previsto per l'approvazione definitiva del TU degli enti locali. I Ministri concertanti inviano il testo al Consiglio dei Ministri che, a sua volta, approva il testo preliminare. Questo viene trasmesso alla Conferenza Unificata per il prescritto parere, alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (pur se questo passaggio non è previsto dalla delega) ed al Consiglio di Stato. Acquisiti i rispettivi pareri, il testo è inviato alle Camere per poi ritornare in Consiglio dei Ministri per essere modificato secondo le osservazioni ed i pareri accolti. Il testo è ritrasmesso nuovamente alle Conferenze ed alle Camere. Quindi, alla conclusione di questo lungo *iter*, il Governo potrà apprestarsi a varare il decreto definitivo. Dall'esame sommario delle fasi di approvazione del testo, discende la esigenza, al fine di accelerare



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

l'approvazione del nuovo TU degli enti locali, di attrezzarsi in modo da rendere più rapida la consultazione.

Il Presidente **DOMENICI** sottopone a questo punto due questioni non all'o.d.g della seduta. La prima questione attiene al tema della sicurezza nelle città, la seconda – che verrà introdotta dal Sindaco AVEZZÙ - si riferisce all'inquinamento da smog nelle città. Circa la questione della sicurezza nelle città rinnova la richiesta di convocare una apposita seduta della Conferenza aperta alla partecipazione dei sindaci dei comuni maggiormente coinvolti sui temi della sicurezza pubblica e da ampi fenomeni di criminalità diffusa.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** dichiara che la richiesta di convocare una sessione della Conferenza dedicata al tema della sicurezza pubblica nelle città sarà trasmessa al Ministro PISANU.

Il Sindaco **AVEZZÙ**, con riferimento alla questione dell'inquinamento da smog, richiama l'attenzione sulla normativa europea e su quella nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, che stabiliscono precise responsabilità dei sindaci in caso di superamento dei limiti fissati dalla legge. In particolare, assai critica appare la situazione in numerose città del Paese, tra cui quelle del Veneto dove oggi il Sindaco di Vicenza ha deciso la chiusura totale al traffico locale per i prossimi quattro giorni. Il Presidente dell'ANCI già aveva chiesto la costituzione di un tavolo presso il Ministero dell'ambiente, ma il problema nei suoi aspetti più complessivi coinvolge anche il Ministero dell'interno. La direttiva europea n. 30/99, recepita con decreto ministeriale n. 60/02, pone, infatti, una serie di limiti, tra cui quello dei 35 gg. di sfioramento del livello di 50 mcg per metro cubo di PM10. Nel Veneto la questione è molto delicata poiché tutti i Comuni – escluso Belluno – sono prossimi al superamento del limite dei 35 gg. di sfioramento. Il decreto ministeriale del 2002 prevede che, in caso di sfioramento, debbano sospendersi tutte le attività causa d'inquinamento,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

compreso il traffico veicolare. L'interpretazione corrente porta a considerare che la responsabilità sia imputata in capo ai Sindaci. Peraltro, pur non avendo ancora raggiunto i limiti di sfornamento, qualche giudice ha già inviato avvisi garanzia al Sindaco di Treviso, di Venezia e di Mogliano. E', allora, necessario fare chiarezza sulla interpretazione corretta della norma, in quanto il decreto prevede la "possibilità" e non "l'obbligo" di sospendere le cause d'inquinamento. Inoltre, non è del tutto chiaro se la responsabilità di assumere i provvedimenti ricada soltanto sui Sindaci. In secondo luogo, si vogliono conoscere con maggiore esattezza i termini di questa responsabilità e, soprattutto, cosa accade dopo lo sfornamento dei limiti di inquinamento. Si potrebbe ipotizzare che, in mancanza di un termine di scadenza, la sospensione del traffico locale può teoricamente protrarsi fino al ripristino delle condizioni di normalità. La questione è veramente molto seria, in quanto si deve lamentare la mancanza di risorse per programmare interventi adeguati, ma nello stesso tempo si fanno ricadere in capo ai sindaci precise responsabilità. Consegna, quindi, una nota sulla questione (**All. 7**).

Il Presidente **DOMENICI** considera che in tal modo è possibile sbarazzarsi della metà dei sindaci italiani ! Sottolinea che il problema delle responsabilità dei sindaci è molto serio e, comunque, misure così drastiche di blocco della circolazione potrebbero comportare gravi conseguenze sull'economia.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** conferma la gravità della questione e, al riguardo, informerà in modo circostanziato il Ministro PISANU che, a sua volta, ne riferirà al Presidente del Consiglio. In considerazione della emergenza, sarebbero auspicabili da parte degli enti locali proposte di intervento, anche a carattere normativo, magari riguardanti eventuali interventi di proroga dei termini.

Il Presidente **DOMINICI**, stante la delicatezza della questione, non ritiene che i sindaci possano farsi latori di una proposta di



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

proroga. Sarebbe, invece, importante che i ministri MATTEOLI e LUNARDI convochino al più presto il tavolo comune annunciato per questa settimana e slittato per motivi vari. Comunque, più che avanzare richieste di proroga, è necessario individuare una soluzione concertata.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** si dichiara d'accordo, tuttavia vanno esaminati anche i termini di particolare urgenza, proprio al fine di valutare tutte le soluzioni possibili.

Il Presidente **DOMENICI** interviene ora su un'altra questione non prevista all'o.d.g. e riguardante l'indennità di fine mandato dei sindaci. A tal proposito, l'ANCI ha predisposto una nota tecnica per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di indennità di fine mandato dei Sindaci, legato all'aggiornamento ISTAT (**Art. 8**). Risulta, altresì, che il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell'interno ed è in attesa della firma del Ministro dell'economia.

Il Sottosegretario **D'ALÌ** riferisce che sulla questione si è tenuta una apposita riunione e che il problema è avviato ad una rapida soluzione.

Non essendoci altro da discutere, il Sottosegretario **D'ALÌ** dichiara chiusa la seduta alle ore **17,20**.

IL PRESIDENTE  
Il Ministro dell'interno  
On.le Giuseppe **PISANU**

*G. Pisanu*

IL SEGRETARIO  
Vincenzo **ROSELLI**

*Roselli*




# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

## **DISTINTA DEGLI ALLEGATI**

<b>Punto 2.</b>			<b>All. 1A</b>	<b>Documento ANCI</b>
			<b>All. 1B</b>	<b>Documento ANCI</b>
			<b>All. 1C</b>	<b>Documento UPI</b>
<b>Punto 3.</b>			<b>All. 2</b>	<b>Documento ANCI</b>
<b>Punto 4.</b>			<b>All. 4</b>	<b>Rep. n. 69 del 4 febbraio 2005 – II(SC).8</b>
<b>Punto 5.</b>			<b>All. 5</b>	<b>Documento ANCI - UPI</b>
<b>Punto 6</b>			<b>All. 6</b>	<b>Documento ANCI</b>
<b>Punto non iscritto all'o.d.g.</b>			<b>All. 3</b>	<b>Documento UPI</b>
<b>Punto non iscritto all'o.d.g.</b>			<b>All. 7</b>	<b>Lettera sindaco</b>
<b>Punto non iscritto all'o.d.g.</b>			<b>All.8</b>	<b>Documento ANCI</b>



ALL. 1A

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Prot. 332/RI/MF/mf

Roma, 31 gennaio 2005

*On. Giuseppe Pisanu*  
*Ministro dell'Interno*  
*Palazzo Viminale*  
*Via A. Depretis*  
*00184 Roma*

*prot. CSC/319/05/2.18.1.2*

*Sen. Enrico La Loggia*  
*Ministro per gli Affari Regionali*  
*Via della Stamperia 8*  
*00187 Roma*

Egregio Ministro,


in riferimento alla composizione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, Le comunico la sostituzione, a seguito delle sue dimissioni, del **Dottor Gabriele Albertini** - Sindaco di Milano, con il **Dottor Paolo Avezzù** - Sindaco di Rovigo.

Cordialmente.

- Leonardo Domenici -

*04/02/05 m*





ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

ALL. 1B

CSC/159/05/2.18.1.2

Roma, 13 gennaio 2005

**Da:** Dipartimento Relazioni Istituzionali, Legislativo e Innovazione tecnologica  
Sig.ra Fusiello

**A:** Alla Segreteria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali  
Fax 06/67796381

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni  
Fax 06/67796278

Si invia l'elenco dei nuovi componenti ANCI da sostituire in Conferenza:

- On. Antonio Cappai  
Sindaco del Comune di Guamaggiore  
Viale IV Novembre 32  
09040 GUAMAGGIORE (CA)  
☎ 070/985904 Fax 070/985979  
e-mail: [comune.guamaggiore@tiscalinet.it](mailto:comune.guamaggiore@tiscalinet.it)
- Dott. Sergio Cofferati  
Sindaco del Comune di Bologna  
Piazza Maggiore 6  
40121 BOLOGNA  
☎ 051/203113-203096 fax 051/237291  
e-mail: [sindaco@comune.bologna.it](mailto:sindaco@comune.bologna.it)
- Dott. Domenico Mennitti  
Sindaco del Comune di Brindisi  
Piazza Matteotti 1  
72100 BRINDISI  
☎ 0831/229240 fax 0831/229286  
e-mail: [sindaco@comunebrindisi.it](mailto:sindaco@comunebrindisi.it)




13/01/05 m

- Dott.ssa Daniela Ruffino  
Sindaco del Comune di Giaveno  
Piazza Papa Giovanni XXIII 1  
10094 GIAVENO (TO)  
☎ 011/9326401-424 fax 011/9364039  
e-mail: [segreteria@giaveno.it](mailto:segreteria@giaveno.it)
  
- Dott. Antonino Solarino  
Sindaco del Comune di Ragusa  
Corso Italia 72  
97100 RAGUSA  
☎ 0932/676266-621820 fax 0932/624804  
e-mail: [sindaco@comune.ragusa.it](mailto:sindaco@comune.ragusa.it)







ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

ALL. 2

**CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI**  
**4 febbraio 2005**

Punto 3) all'ordine del giorno

**DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314 DI PROROGA DEL TERMINE  
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2005**

L'ANCI auspica che il Parlamento apporti modifiche sostanziali alla Legge Finanziaria 2005 utilizzando la Legge di conversione del DL 314/2004 o un decreto correttivo ad hoc; chiede che il Governo si faccia carico delle proposte avanzate dai Comuni, affinché la situazione economico-finanziaria degli enti locali possa essere risolta da una fase molto difficile, ormai vicina al collasso.


La Legge Finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004) contiene disposizioni che generano situazioni di sofferenza per le Amministrazioni.

Le priorità per gli enti locali contenute negli emendamenti presentati possono essere così sintetizzate:

1. eliminare l'obbligo del rispetto del patto di stabilità per i comuni fino a 5000 abitanti;
2. sbloccare le addizionali Irpef;
3. introdurre la facoltà per i comuni di istituire tributi di scopo;
4. rifinanziarie i fondi per i piccoli comuni (Fondo Nazionale Ordinario investimenti);
5. prevedere forme di partecipazione dei comuni al recupero dell'evasione fiscale con conseguente ripartizione delle nuove entrate;
6. eliminare o modificare sensibilmente la riduzione della percentuale di indebitamento dal 25 al 12%;
7. rivedere la norma che proroga i termini per l'invio delle liquidazioni ICI.
8. istituzione di un fondo per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale

04/02/05





## PROROGA TERMINI LIQUIDAZIONE ICI

Segnaliamo la necessità di apportare modificazioni all'emendamento, già approvato in Commissione, presentato al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 in corso di conversione, che proroga i termini per le liquidazioni ICI al 31 dicembre 2005. L'attuale formulazione della norma di proroga dei termini potrebbe dare origine a dubbi di legittimità con conseguenze facilmente immaginabili sotto il profilo del contenzioso.

I termini per effettuare l'attività di liquidazione delle annualità dal 1999 al 2002 sono scaduti il 31 dicembre 2004; per evitare la scadenza dei termini, la proroga sarebbe dovuta intervenire prima di tale data.

Una proroga di termini in scadenza, può essere legittimamente disposta, infatti, prima che il termine che si intende prorogare sia scaduto; una proroga stabilita dopo il termine "originario" non appare legittima secondo l'ordinamento vigente.

La proroga sarebbe perfettamente valida, quindi, se fosse possibile stabilirne la decorrenza entro il termine del 31 dicembre 2004.

In base a quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 400 del 1988, però, "*le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente*"; ne consegue, pertanto, che l'efficacia della norma decorrerà dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, determinando, così, un periodo, dal 1 gennaio 2005 al giorno di entrata in vigore della legge di conversione, in cui il termine decadenziale sarà oramai divenuto definitivo.

Si rende opportuno, pertanto, apportare delle modificazioni all'emendamento approvato in commissione e di seguito riportate, volte a far decorrere l'efficacia della proroga dal momento dell'adozione del decreto-legge (30 dicembre 2004), quando i termini che si intendono prorogare non erano ancora scaduti.

### **Articolo 1-quater.** **(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili).**

**Aggiungere il seguente comma 2:**

**"Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314".**





## PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**AC 5521**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante  
proroga di termini

04/02/05 r



Art. 1

**(Bilanci di previsione degli enti locali)**

*Sostituire le parole "28 febbraio 2005" con le seguenti parole "30 aprile 2005".*

**Motivazione**

La Finanziaria 2005 approvata lo scorso 30 dicembre rinvia la definizione di numerose questioni all'emanazione di circa cento tra provvedimenti e decreti attuativi, molti dei quali riguardano gli enti locali, come, ad esempio, il Decreto del Ministero dell'Economia che dovrà definire la spesa media complessiva per ciascuna delle classi demografiche di Province, Comuni e Comunità montane e la delibera del CIPE che dovrà indicare i soggetti beneficiari e le priorità nell'assegnazioni delle anticipazioni della Cassa DDPP per le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono i limiti di spesa.

Si ricorda infine che le elezioni amministrative che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005 determineranno notevoli cambiamenti all'interno di numerose amministrazioni locali.

A causa delle incertezze connesse alla situazione sopra descritta si chiede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali in scadenza al 28 febbraio 2005 venga prorogato al 30 aprile 2005.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

I commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati.

### **Motivazione**

La norma, di cui si chiede l'abrogazione, ha dimezzato la capacità di indebitamento degli enti locali. Attualmente, in base alle norme di contabilità contenute nel Tuel, gli enti locali che intendono contrarre un debito per investimenti possono farlo purché la somma degli interessi da pagare non superi il 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate. Portare drasticamente la capacità di indebitamento dell'ente locale dal 25 al 12 per cento, significa di fatto limitare fortemente gli investimenti, considerato che non sono più concessi dallo Stato mutui a proprio carico. Inoltre il piano di rientro, che il comma 45 prevede per gli enti la cui soglia di indebitamento sia già superiore al 12 per cento, è praticamente inattuabile se non a costo di rinunciare a tutti i futuri investimenti.



## Art. 1

Aggiungere il seguente comma....

I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

### Motivazione

Le norme come formulate creano problemi applicativi e vanno oltre l'intenzione del legislatore che, come si evince dai resoconti parlamentari, avrebbe dovuto essere quella di garantire le affissioni politiche.

L'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, infatti, non parla di "soggetti", ma dalla attività contraddistinta dalla caratteristica di non essere commerciali. E' quindi necessario chiarire meglio questo punto. Inoltre le modifiche alle sanzioni devono essere assolutamente limitate alle sole affissioni di manifesti politici, pena la ingestibilità del sistema da parte dei Comuni.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

Il comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis.- (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*) – I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità”.

### Motivazione

Le norme come formulate creano problemi applicativi e vanno oltre l'intenzione del legislatore che, come si evince dai resoconti parlamentari, avrebbe dovuto essere quella di garantire le affissioni politiche.

L'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, infatti, non parla di “soggetti”, ma dalla attività contraddistinta dalla caratteristica di non essere commerciali. E' quindi necessario chiarire meglio questo punto. Inoltre le modifiche alle sanzioni devono essere assolutamente limitate alle sole affissioni di manifesti politici, pena la ingestibilità del sistema da parte dei Comuni.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’ affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515”.

### Motivazione

Le norme come formulate creano problemi applicativi e vanno oltre l’intenzione del legislatore che, come si evince dai resoconti parlamentari, avrebbe dovuto essere quella di garantire le affissioni politiche.

L’art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, infatti, non parla di “soggetti”, ma dalla attività contraddistinta dalla caratteristica di non essere commerciali. E’ quindi necessario chiarire meglio questo punto. Inoltre le modifiche alle sanzioni devono essere assolutamente limitate alle sole affissioni di manifesti politici, pena la ingestibilità del sistema da parte dei Comuni.



**Art. 1**

*Aggiungere il seguente comma.....*

All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente."



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

“L’art. 2, comma 5 del D.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75 è così modificato :

dopo le parole “modificazioni” aggiungere le seguenti parole “di categoria catastale da A1 a A9 e le relative pertinenze con esclusione di quelle non utilizzate come civile abitazione”.

### Motivazione

In materia di ICI è opportuno che le agevolazioni fino ad ora previste in modo generico per tutti gli immobili storici siano limitate a favore delle sole abitazioni civili, con l’esclusione quindi delle unità in cui vengono svolte attività economiche.

Le agevolazioni, che comportano una forte diminuzione dell’importo dovuto a titolo di imposta, trovano giustificazione negli oneri economici che i titolari degli immobili storici devono affrontare per sostenere le spese di manutenzione e vincoli, a fronte dei quali per le dimore storiche non sussiste un ritorno economico.

Nel caso in cui gli immobili siano adibiti allo svolgimento di attività economiche la ragione dell’agevolazione viene meno, poiché gli oneri sostenuti sono controbilanciati dal guadagno derivante dall’utilizzo delle unità immobiliari.

La sostanziale diversità tra le due situazioni è così rilevante da giustificare una diversità di trattamento dal punto di vista tributario. Del resto, la necessità di operare una distinzione tra immobili abitativi e non abitativi è già stata riconosciuta in materia di imposte sui redditi da parte della Corte di Cassazione. La Corte ha infatti riconosciuto espressamente che la determinazione del reddito degli immobili storici mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato è applicabile solo ed esclusivamente nei confronti degli immobili a destinazione abitativa (sez. tributaria, sent. n. 11211 del 30.07.2002).

Lo stesso principio dovrebbe, anche per questioni di uniformità fiscale, essere applicato anche in materia di tributi locali.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

(Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3 bis, L.n.133/94)

“L'art. 9, comma 3-bis, della Legge n. 133/94, come modificato dal D.P.R. n. 139/98, relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, si interpreta nel senso che deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti”.

### Motivazione

La norma precisa i casi in cui può essere riconosciuta, a fini fiscali, la ruralità dei fabbricati al fine di evitare interpretazioni estensive e indifferenziate con effetti distorsivi dell'equità fiscale e di riduzione del gettito ICI.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

“Gli stessi enti, al fine di consentire gli opportuni accertamenti fiscali nonché il controllo delle autocertificazioni, inviano alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne facciano richiesta, le banche dati in loro possesso, anche attraverso reti telematiche, relativamente ai contratti di cui alla lettera g-ter del primo comma dell'articolo 6 e ai dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l'utenza”.

### Motivazione

Ad oggi, gli Enti locali non possono ottenere informazioni riguardanti il complesso delle utenze attivate nel loro territorio, ma solo informazioni riguardanti singole utenze.

E' necessario, quindi, per consentire una azione di contrasto all'evasione fiscale più incisiva, soprattutto attraverso i controlli incrociati, che gli Enti locali possano accedere alle banche dati in possesso delle società e delle aziende che erogano servizi di somministrazione di energia elettrica, di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente ai contratti, di attivazione o rinnovo, da queste stipulati e ai dati catastali degli immobili presso i quali l'utenza è attivata.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

*Al comma 21, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 eliminare le parole "e le Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti".*

### Motivazione

L'applicazione delle norme sul Patto di stabilità interno alle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con l'introduzione del vincolo alla spesa per investimenti, è più che mai improponibile ed iniqua verso questi Enti che nascono proprio per investire nel miglioramento dei servizi e delle funzioni attraverso il miglioramento delle risorse economiche e del personale.

Si evidenziano, inoltre, i seguenti aspetti di fondamentale rilevanza al fine di eliminare un errore di valutazione evidente che si compirebbe nei confronti di questi Enti:

- a) se si escludono anche solo i Comuni fino a 3.000 abitanti dal patto (proposta ANCI fino a 5.000), non ha alcun senso che vi ricadano qualora gli stessi Comuni operino in una Unione in quanto ne rimarrebbero comunque finanziariamente coinvolti;
- b) il beneficio che si otterrebbe lasciando incluse nel patto le Unioni, è prossimo allo zero. La spesa mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 dalle Unioni è un parametro eventualmente applicabile solo a quegli Enti costituiti nel 2000, ovvero, circa 50 sul totale ad oggi di 255 nate dal 2001 in poi. Dalle 50 andrebbero poi tolte quelle con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
- c) in applicazione del nuovo tetto previsto le Unioni vedrebbero "bloccato per legge" il proprio sviluppo e la propria attività di programmazione anche in riferimento a fondi magari già esistenti anche a livello regionale, che rimarrebbero quindi inutilizzabili.



## Art. 1

Aggiungere il seguente comma.....

*Al comma 22, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eliminare le parole "e le Unioni di Comuni di cui al comma 21".*

### Motivazione

L'applicazione delle norme sul Patto di stabilità interno alle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con l'introduzione del vincolo alla spesa per investimenti, è più che mai improponibile ed iniqua verso questi Enti che nascono proprio per investire nel miglioramento dei servizi e delle funzioni attraverso il miglioramento delle risorse economiche e del personale.

Si evidenziano, inoltre, i seguenti aspetti di fondamentale rilevanza al fine di eliminare un errore di valutazione evidente che si compirebbe nei confronti di questi Enti:

- d) se si escludono anche solo i Comuni fino a 3.000 abitanti dal patto (proposta ANCI fino a 5.000), non ha alcun senso che vi ricadano qualora gli stessi Comuni operino in una Unione in quanto ne rimarrebbero comunque finanziariamente coinvolti;
- e) il beneficio che si otterrebbe lasciando incluse nel patto le Unioni, è prossimo allo zero. La spesa mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 dalle Unioni è un parametro eventualmente applicabile solo a quegli Enti costituiti nel 2000, ovvero, circa 50 sul totale ad oggi di 255 nate dal 2001 in poi. Dalle 50 andrebbero poi tolte quelle con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
- f) in applicazione del nuovo tetto previsto le Unioni vedrebbero "bloccato per legge" il proprio sviluppo e la propria attività di programmazione anche in riferimento a fondi magari già esistenti anche a livello regionale, che rimarrebbero quindi inutilizzabili.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

“Le disposizioni di cui al comma 22, lett. a) della legge 30.12.2004 n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti costituite dopo il 31.12.2000”

### Motivazione

L'emendamento esclude dall'osservanza del tetto di spesa per l'anno 2005 le unioni di comuni, anche se con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che siano state costituite dopo il 31 dicembre 2004, per la semplice ragione che per esse non può essere formalmente applicato, e sarebbe sostanzialmente fuorviante l'applicazione che fosse comunque fatta, il calcolo della media della spesa nel triennio 2001-2003.

Tutto ciò anche tralasciando la ulteriore considerazione che appare molto penalizzante includere nel triennio di valutazione della media le prime annualità di esistenza di enti che, per definizione, acquisiscono progressivamente, nel tempo, dai comuni che le costituiscono, nuovi servizi da gestire in forma associata ed hanno quindi una crescita esponenziale della spesa per l'elementare ragione che gestiscono un numero maggiore di funzioni e servizi rispetto agli anni precedenti. Con un meccanismo quindi di incremento della spesa che nulla ha a che vedere con quelli che si intendono controllare con le previsioni del patto di stabilità interno.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

*Al comma 21 e al comma 22, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole "con popolazione superiore a 3.000 abitanti" con le seguenti parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti".*

Conseguentemente, dopo l'art. 7 inserire il seguente articolo:

### "Art. 7 - bis"

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n° 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**(1% vale 89 mln di €)**

### Motivazione

L'applicazione delle norme sul Patto di stabilità interno ai piccoli comuni, effettuata tra l'altro proprio in concomitanza con l'introduzione del vincolo alla spesa per investimenti, inattuabile ed iniqua rispetto al peso complessivo che i bilanci dei piccoli enti rappresentano rispetto al totale della spesa pubblica.

Da alcune proiezioni effettuate da parte delle Amministrazioni di minore dimensione demografica si rilevano almeno due ordini di difficoltà:

- la prima è relativa alla scelta del 2003 come unico anno di riferimento che comporta evidentemente una situazione forse sopportabile solo per quegli Enti che nello stesso anno hanno casualmente avuto un notevole picco di uscite, mentre resterebbero penalizzati la gran parte dei piccoli Comuni ormai da anni soggetti a ristrettezze finanziarie;
- la seconda, di carattere più generale, attiene alla limitatezza dei numeri dei bilanci dei piccoli Comuni, che in applicazione del nuovo tetto previsto vedrebbero ancor di più "bloccato per legge" il proprio sviluppo e la propria attività di programmazione anche in riferimento a fondi magari già esistenti o cofinanziamenti che rimarrebbero quindi inutilizzabili.



## Art. 1

*Aggiungere il seguente comma....*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25 aggiungere il seguente comma 25-bis:

“ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali”.

Di conseguenza all'articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole “commi da 5 a 7” aggiungere le seguenti “ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale”.

### Motivazione

L'attuale impostazione delle regole del patto di stabilità interno è tale per cui i limiti alle spese in conto capitale gravano esclusivamente sui bilanci dell'ente che effettua l'opera pubblica, mentre i trasferimenti destinati al finanziamento delle suddette spese sono neutrali per l'ente che li eroga. Spesso non c'è proporzione tra il bilancio, di modesta entità, del piccolo comune che riceve il finanziamento e l'importo destinato all'opera pubblica per cui (stante l'attuale costruzione del patto di stabilità, che consente solo un incremento percentuale della spesa relativa agli anni precedenti) il comune sarà costretto a rinunciare al finanziamento e quindi alla realizzazione dell'opera per non superare i limiti del patto. Si chiede pertanto che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno la spesa, in tali casi, venga imputata alla pubblica amministrazione erogatrice del finanziamento.



## Art. 1

Aggiungere il seguente comma .....

“Per l’anno 2005, il contributo di cui all’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro”.

Conseguentemente, dopo l’art. 7 inserire il seguente articolo:

“Art. 7 – bis”

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento”.

**(1% vale 3, 8 mln di €)**

### Motivazione

Il mancato rifinanziamento del fondo per le Unioni dei Comuni comporterebbe un arresto del processo di associazionismo comunale che costituisce uno degli strumenti per consentire la sopravvivenza di determinati servizi ai cittadini nei comuni piccoli e piccolissimi.

Va evidenziato, inoltre, che il numero delle Unioni è ulteriormente aumentato rispetto allo scorso anno.



## Art. 1

Aggiungere il seguente comma .....

### *Piccoli Comuni*

“Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro”.

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 ml di euro.

### **Motivazione**

Questa disposizione consentirebbe di allineare i contributi per i comuni più piccoli, almeno alle risorse attribuite dalla finanziaria 2003, legge 289/2002.



## Art. 1

*All'art. 1 aggiungere il seguente comma.....*

“Ad integrazione di quanto già erogato per l'esercizio finanziario 2004, al contributo di cui all'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati ulteriori 20 milioni di euro.”

### Motivazione

Il mancato rifinanziamento del fondo per le Unioni dei Comuni relativo al 2004 ha comportato, anche a seguito dell'importante incremento del numero delle unioni rispetto agli anni precedenti, l'erogazione di contributi per il 2004 inferiori anche del 60 % rispetto a quelli dell'anno 2003. Tale drammatica riduzione, unita al fatto che la comunicazione dell'importo del contributo è avvenuta solo a fine dicembre 2004 pone decine di unioni di comuni in una situazione di difficoltà straordinaria nella chiusura dei bilanci.



## Art. 1

Aggiungere il seguente comma.....

“Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti”.

Conseguentemente, dopo l’art. 7 inserire il seguente articolo:

### “Art. 7- bis”

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n° 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell' 1,2 per cento.

**(1% vale 89 mln di €)**

### Motivazione

Il Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti degli enti locali, il cui stanziamento deve essere stabilito ogni anno dalla legge finanziaria e riservato per l'80 % ai comuni sotto i 5000 abitanti, risulta quest'anno completamente azzerato rispetto al 2004. E' bene ricordare che negli ultimi due anni questo fondo era già stato ampiamente tagliato, passando dai 165 ml del 2003 ai 105 del 2004. Nel 2005 viene inspiegabilmente azzerato.

Questo taglio, o meglio azzeramento totale del fondo, va ad aggiungersi al taglio subito dal Fondo ordinario investimenti, quota aggiuntiva (e si sottolinea aggiuntiva) riservata ai Comuni sotto i 3000 abitanti, passato dai 112 ml previsti nel 2003 ai 50 ml attuali.



Art. 1

*Aggiungere il seguente comma.....*

“Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”.



## Art. 1 bis

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1 bis*

### (TRIBUTO COMUNALE DI SCOPO FINALIZZATO AD INVESTIMENTI)

- “1. In attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.
2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.
3. Soggetto passivo del tributo di cui all'art. 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.
4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5%. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.
6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.
7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.
8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

### Motivazione

Si chiede l'introduzione di un tributo di scopo finalizzato agli investimenti diretti a migliorare i servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive in conseguenza della fruizione delle città e più in generale delle località turistiche da parte della popolazione non residente ovvero non ivi operanti per motivi professionali o di studio.



## Art. 1

Aggiungere il seguente articolo 1 bis :

“1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente”.

### Motivazione

Si chiede di stabilire un termine entro il quale le somme versate per il pagamento dell'ICI e che non è stato possibile attribuire ai Comuni destinatari poiché riscosse dai concessionari, possano finalmente essere attribuite al sistema comunale.

Si tratta di versamenti in cui non è stato indicato nel bollettino il Comune cui sono destinati e per i quali sono scaduti i termini per l'accertamento.

In mancanza di un provvedimento tali somme, comunque spettanti ai Comuni, continuerebbero ad essere indebitamente trattenute dai concessionari.



## Art. 1

Aggiungere il seguente articolo 1 ter :

1. "Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei soggetti della riscossione dell'ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 304, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere".



## Art. 1 bis

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1 bis*

### **Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente**

- 1) Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:  
"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".
- 2) La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.
- 3) Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 % in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare.

### **Motivazione**

La norma permette di adeguare la posizione processuale tributaria degli Enti locali a quella degli altri enti pubblici che partecipano al processo tributario evitando così anche sul piano pratico il nascere di numerose situazioni di pericoli processuali sia per i Comuni che per le Province. La norma del punto 3 viene stabilita in analogia con quanto previsto per i dipendenti dello Stato dal 4 comma dell'art. 12 del D.l 437/96 convertito nella legge 556/96.



## Art. 1 bis

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1 bis*

### **(Recupero evasione fiscale)**

"Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'ANCI, sono definiti i criteri e le modalità con cui i comuni collaborano al recupero dell'evasione fiscale sul gettito dei tributi statali. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attribuzione ai comuni di una quota pari al 50% del gettito così accertato.

### **Motivazione**

I comuni possono collaborare con lo Stato per il recupero di parte del gettito statale grazie alla migliore conoscenza del proprio territorio. Si pensi, ad esempio, alla elusione dell'imposta sul reddito derivante dalle locazioni immobiliari. Una quota parte del gettito recuperato, grazie all'intervento del comune, sarebbe destinata all'ente locale a parziale compensazione dell'avvenuta riduzione dei trasferimenti erariali e del blocco dell'autonomia tributaria degli enti locali. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto attribuisce ai comuni solo una quota del maggior gettito derivante dalla propria attività di collaborazione con lo Stato.



## Art. 1 bis

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1 bis*

### **Disposizioni in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi**

Il comma 41, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

“41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta”.

#### **Motivazione**

La norma rivede il disposto del comma 41, art. 2, della Legge finanziaria per il 2004, che per la sua non chiara formulazione ha dato luogo ad aspettative di inesigibilità dell'ICI sui fabbricati oggetto di sanatoria degli abusi edilizi, relativamente ad annualità antecedenti il 2003. Tale estensione della sanatoria edilizia alla sfera fiscale non ha fondamento nella ratio del provvedimento, né appare opportuna in considerazione della relativa lievità del prelievo operato dall'ICI rispetto sia al rilevante beneficio patrimoniale derivante ai soggetti beneficiari del “condono”, sia agli oneri diretti ed indiretti gravanti sui comuni per i necessari ed indotti interventi di riassetto urbanistico e di ampliamento dei servizi pubblici.



**Art. 1 bis**


*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1 bis*

**(Modifica all'articolo 9 del D.L. 266 convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306  
riguardante la fornitura e la manutenzione dei locali scolastici)**

*Al comma 1, dell'articolo 9, del D.L. 266 del 2004 convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306  
aggiungere infine le seguenti parole: "e in quelli degli enti locali".*

**Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a garantire che nella proroga che le Regioni possono concedere relativamente alle opere di edilizia scolastica, siano ricomprese, oltre a quelle finanziate a norma della Legge n. 23 del 1996 e a quelle comprese nei programmi di intervento regionali, anche quelle opere finanziate dai Comuni e dalle Province inserite nei loro programmi di intervento.



## Art. 1 bis

Aggiungere il seguente articolo 1 bis

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; e due terzi agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

## Motivazione

L'emendamento è diretto ad ovviare le criticità di maggior rilievo inerenti il trasporto pubblico locale, al fine di rilanciare l'uso del mezzo pubblico e di potenziare le infrastrutture nelle aree urbane necessarie affinché questo possa avvenire. Tutto ciò anche alla luce dell'emergenza smog che, con l'entrata in vigore delle nuove direttive comunitarie è diventato un problema concreto che necessita di risposte adeguate.

Le criticità del trasporto pubblico locale sono emerse nelle diverse sedi istituzionali a ciò dedicate, in particolare durante i lavori del "tavolo tecnico" insediato nel maggio 2003 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la partecipazione di soggetti, istituzionali e non, interessati al settore. Anche in sede della riunione presso il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta sono venute alla luce le principali tipologie di problemi tutti concernenti l'avvio di serie politiche nel settore del Trasporto Pubblico Locale, regole, risorse e lavoro.

In particolare, al fine di evitare il rischio dell'interruzione dei pubblici servizi conseguente all'impossibilità, a normativa vigente, di affidare gli stessi con contratti privi di copertura finanziaria.



La situazione attuale della copertura dei costi dei servizi attuali, di norma considerati corrispondenti ai servizi minimi, può così di seguito sintetizzarsi:

51% Regioni  
33% Tariffe  
6% Altre Entrate  
10% Enti Locali

Il Fondo Nazionale Trasporti ai sensi della Finanziaria del 1996, è stato distribuito in base alla spesa storica; la medesima norma prevedeva la possibilità in capo alle regioni di incrementare tali risorse attraverso il fondo perequativo o la introduzione di accise sulla benzina.

Ancora una volta il sistema delineato dal D.Lgs. 422/97 non ha trovato piena attuazione da parte dei soggetti competenti.

L'anno 2004 segna il collasso del sistema, in quanto dal 1997 non c'è stato più alcun incremento delle risorse, anzi, registriamo di fatto una deflazione dovuta al mancato riconoscimento del tasso d'inflazione.

Le risorse degli enti locali devono essere destinate, ai sensi del Dlgs 422, ai servizi aggiuntivi.

Per quanto concerne il contratto di lavoro, i costi non possono più gravare sugli enti locali, in quanto trattasi di servizi minimi, il cui onere deve essere coperto dalla Regione. I costi del rinnovo contrattuale coperti in questi anni dagli enti locali hanno aumentato il contributo fornito al sistema.

Il problema finanziario è esplosivo: i Comuni coprono il 17 % dei costi del servizio, malgrado il disegno di riforma prevedesse che gli enti locali sostenessero solo i costi dei servizi aggiuntivi.

Si propone di trovare i fondi necessari aumentando l'accisa sulla benzina, misura già prevista, nella disponibilità delle Regioni, dal Dlgs. 422/97, destinando i fondi per un terzo al ripiano della gestione dei servizi, per un terzo agli investimenti per il rinnovo dei mezzi, e per un terzo direttamente ai Comuni per il miglioramento della mobilità. Tre centesimi valgono circa 650 milioni di Euro.



Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo:

#### **Art. 6 bis**

*Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali.*

#### **Motivazione**

Con la sentenza n. 275/2003 la Corte Costituzionale ha stabilito che nella legislazione attuale del settore farmaceutico esiste un principio generale di incompatibilità tra titolarità o gestione di farmacie sia private che comunali e qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, ed ha esteso tale incompatibilità ai soci delle società di gestione delle farmacie comunali.

In realtà tale sentenza appare andare oltre gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea ed in particolare con le libertà fondamentali previste nel Trattato CE in materia di movimento dei capitali e degli investimenti (art. 56 Trattato CE) e di stabilimento (art. 43 Trattato CE) ponendo un ostacolo sproporzionato ed irragionevole rispetto al fine perseguito e quindi incompatibile con le ricordate libertà fondamentali.

Basti ricordare che in nessun altro Paese europeo vengono posti limiti tra distribuzione intermedia e al dettaglio del farmaco. Inoltre, l'art. 77 della Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, indica che le attività di gestione della farmacia e di distribuzione ed intermediazione del farmaco non sono incompatibili.

L'emendamento proposto consentirebbe dunque agli oltre 37 Comuni di proseguire nelle operazioni di privatizzazione delle farmacie comunali già intraprese. Soprattutto l'emendamento fa chiarezza sul regime giuridico delle incompatibilità, per quanto riguarda la distribuzione intermedia e l'intermediazione del farmaco, con una norma che introduce l'obbligo della separazione societaria delle attività, nelle more di una riforma organica che colmi il vuoto normativo del settore.



NOTA UPI SU  
TESTO UNIFICATO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il testo in esame presenta alcune forti criticità che possono essere in questo modo riassunte:

- appare evidente una carenza rispetto ad una visione d'insieme che richiami la pianificazione d'area vasta (la materia sembra essenzialmente centrata sulla pianificazione urbanistica e conseguentemente sul ruolo dei comuni); a tal fine sarebbe utile sottolineare il forte nesso tra la nozione di pianificazione urbanistica e quella di governo del territorio, in una prospettiva globale che persegua l'intersezione delle politiche di sviluppo economico e infrastrutturale con le politiche di salvaguardia ambientale e culturale. In questo senso le Province hanno da tempo un ruolo centrale;
- Il testo unificato sembra dare invece un ruolo marginale e comunque eventuale alla funzione della pianificazione territoriale, rimettendo tutto in capo alle Regioni, le quali possono attribuire tale funzione ad un qualsiasi ente, determinando potenzialmente un sistema a macchia di leopardo, non conforme al principio di sussidiarietà; tale meccanismo, peraltro, sembra lasciare ampio spazio e tutela alla posizione dei privati anziché privilegiare la funzione pubblica esercitata dagli enti locali; è evidente il contrasto con il sistema disegnato dall'art. 118 cost che attribuisce ai Comuni e alle Province funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà.
- Sul ruolo delle Province in materia di pianificazione provinciale è opportuno sottolineare quello che è stato il processo 'storico' di attribuzione di tale funzione all'ente di governo di area vasta: dal testo unico dlgs 267/00 che aveva affidato alle province, attraverso legge regionale, la predisposizione e l'adozione del ptcp, al dlgs 112/98, art. 57. La provincia, dunque, indica, tra l'altro, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale. In questo modo il legislatore ha voluto sottolineare il ruolo strategico della Provincia nella consapevolezza dei delicati e complessi rapporti che intercorrono tra la pianificazione di area vasta e la pianificazione settoriale.
- Tale connessione è invece del tutto assente dal testo unificato proposto: viene solo espressamente previsto il piano urbanistico comunale quale *unico strumento di disciplina*



EMENDAMENTI SPECIFICI.

Art. 5

(programmazione e pianificazione del territorio)

dopo il comma 1, inserire il seguente.

**Comma 1-bis: La Provincia è l'ente preposto alla pianificazione territoriale di coordinamento di livello provinciale finalizzata alla individuazione degli indirizzi generali di assetto del territorio, anche attraverso l'armonizzazione dei piani di settore e specialistici.**

Al comma 3 *eliminare* le parole da "e deve" a "territorio medesimo".



*della totalità del territorio attraverso il quale si coordinano ogni disposizione o piano settoriale o di area vasta concernente il territorio.*

- Innanzitutto è difficile comprensione un processo di intersezione tra gli strumenti urbanistici con i piani settoriali posto a capo del Comune, determinando di fatto una frammentazione del territorio in aree destinate all'agricoltura, aree di pregio ambientale e aree extraurbane a destinazione non agricola, il tutto senza un soggetto in grado di coordinare tutte le diverse specificità di un'area più ampia del territorio comunale.
- Fermo restando il riferimento alla possibilità che la legge regionale disponga diversamente, appare del tutto fuori luogo non fare menzione alcuna al ruolo della Provincia, soprattutto a fronte dell'esperienza fin qui acquisita nel corso degli anni e della evidente necessità che ci sia un livello di governo locale sovracomunale a coordinare questi tipi di processi.





ALL. 4

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Intesa, ai sensi dell'art.1, comma 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005.

Repertorio n. 69 del 4 Febbraio 2005 - 11 (sc) 18

### LA CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI

**Nella odierna seduta del 4 febbraio 2005**

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 che all'art. 1, comma 339 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'applicazione delle disposizioni in materia di aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie e decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali di cui ai commi 336 e 337;


**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 che all'art. 1, comma 335 prevede che per procedere alla revisione del classamento di unità immobiliari private site in microzone comunali, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339;

**CONSIDERATA** la decisione dell'Agenzia del territorio di sottoporre alla intesa della Conferenza anche il documento di "Linee guida" allegato al provvedimento e costituente parte integrante dello stesso;

**CONSIDERATE** le risultanze degli incontri tecnici del 18 e 27 gennaio 2005 nel corso delle quali i rappresentanti delle Associazioni degli enti locali hanno espresso il loro assenso alla conclusione dell'intesa sul provvedimento e il documento allegato di linee guida costituente parte integrante dello stesso;

**VISTO** lo schema di determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 339,





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e il documento di linee guida allegato costituente parte integrante dello stesso, trasmesso con nota Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze, prot. N. 3-1404 del 3 febbraio 2005;

**VISTE** le risultanze dell'odierna seduta di Conferenza nel corso della quale i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM hanno espresso l'intesa sullo schema di determinazione direttoriale e sulle linee guida allegate costituenti parte integrante della stessa, predisposti dall'Agenzia del territorio.

### SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sullo schema di "Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" e sul documento allegato "Linee guida dell'Agenzia del Territorio e delle rappresentanze delle autonomie locali ai fini dell'applicazione di specifici contenuti del provvedimento ex articolo 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2004, n. 311" costituente parte integrante del provvedimento e che accluso sub A al presente atto, ne costituisce parte integrante.



IL SEGRETARIO  
(Cons. Vincenzo Roselli)

*Roselli*

IL PRESIDENTE  
Ministro dell'Interno delegato  
(On.le Giuseppe Pisanu)

*G. Pisanu*

*PR*



**Determinazione del Direttore dell'Agencia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 1 comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 1 comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agencia del Territorio da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali in data ..... con .....

DETERMINA

**Capo I**

**Modalità operative per l'aggiornamento del valore medio di mercato di microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.**

**Art. 1**

**Modalità di aggiornamento del valore medio di mercato**

1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge del 30 dicembre del 2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato utilizzando i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agencia del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo semestre 2004.
2. L'aggiornamento del valore medio di mercato suddetto si effettua calcolando:
  - a. il valore centrale dell'intervallo dei valori indicati nell'Osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla zona territoriale dell'Osservatorio corrispondente alla microzona comunale;
  - b. la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona corrispondano due o più zone territoriali dell'Osservatorio;
3. Gli Uffici provinciali dell'Agencia del territorio mettono a disposizione, su richiesta del Comune, valori medi di mercato delle microzone determinati in base al comma 2, oppure i valori contenuti nella banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004.

  
1

**Capo II**  
**Modalità tecniche e operative per l'attuazione dell'articolo 1, comma 336**  
**della 30 dicembre 2004, n. 311**

**Art. 2**  
**Individuazione delle unità immobiliari oggetto**  
**di rideterminazione della rendita -**

1. Le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sono individuate dai Comuni sulla base della constatazione di idonei elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. In tale ambito possono essere oggetto di trattazione le richieste dei Comuni riguardanti le unità immobiliari interessate:
  - a. da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera d) dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, nonché da quelli di manutenzione straordinaria, come definiti alla lettera b) del medesimo articolo del Testo Unico, in particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari, e da quelli di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) dell'articolo 3 del citato Testo Unico, qualora in particolare abbiano interessato l'intero edificio;
  - b. dagli interventi edilizi di nuova costruzione come definiti alla lettera e) dell'articolo 3 del citato Testo Unico in materia edilizia e non dichiarate in catasto;
  - c. dal rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione d'uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria non coerente con la destinazione autorizzata;
  - d. dal passaggio dalla categoria delle esenti dalle imposte sugli immobili a quelle delle unità soggette a imposizione, quali quelle adibite ad abitazioni o ad altre destinazioni già funzionali all'esercizio dell'attività produttiva agricola e censite in catasto come fabbricati rurali, che di fatto hanno perso i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.
2. Non sono oggetto di trattazione, in quanto prive dei requisiti necessari, le richieste dei Comuni riguardanti le unità immobiliari già censite e oggetto di interventi edilizi che non abbiano comportato una variazione di destinazione d'uso né un incremento del valore e della relativa redditività ordinaria in misura significativa ai fini della variazione del classamento, quali, di norma:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti alla lettera a) dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

- b) gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti alla lettera b) dell'articolo 3 del Testo Unico in materia edilizia citato, in particolare qualora non abbiano comportato una variazione della consistenza e delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari e gli interventi restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) dello stesso articolo 3 del Testo Unico citato, qualora in particolare non abbiano interessato l'intero edificio ;
- c) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.

### **Art. 3**

#### **Contenuti del provvedimento per la richiesta di presentazione dell'atto di aggiornamento catastale**

1. La richiesta ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336 della legge 311/2004, notificata ai sensi della vigente normativa, e mirata alla produzione dell'atto di aggiornamento catastale, contiene:
  - a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibile, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
  - b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
  - c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
  - d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al Catasto edilizio urbano.

### **Art. 4**

#### **Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari**

1. I soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336 della legge 311/2004, sono tenuti in solido agli adempimenti richiesti; gli atti di aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, da un professionista tecnico abilitato a norma di legge.
2. I medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando all'Agenzia del territorio gli atti di aggiornamento necessari entro novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte del Comune, indicando protocollo e data della stessa.

### **Art. 5**

#### **Adempimenti a carico dell'Agenzia del territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati**

1. In mancanza dell'adempimento richiesto ai soggetti interessati, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono



all'aggiornamento d'ufficio. A tal fine, su richiesta dei suddetti Uffici provinciali, i Comuni provvedono a trasmettere i documenti, di cui al comma 1, articolo 2, a supporto della notifica effettuata.

2. Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta documentazione, nonché della documentazione eventualmente fatta pervenire dai soggetti interessati, non sussista l'obbligo della dichiarazione in catasto, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al Comune.
3. Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi dovuti, alle sanzioni previste e alle spese di notifica, gli oneri per l'attività svolta dall'Ufficio determinati con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

#### **Art. 6**

#### **Modalità operative per lo scambio di informazioni fra Agenzia e Comuni**

1. L'Agenzia rende disponibile una procedura per la creazione di un database informatico contenente l'elenco delle richieste inviate ai vari soggetti articolato per unità immobiliare e, per ciascun record, i seguenti dati:
  - a) identificativo dell'unità immobiliare, quando disponibile, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
  - b) dati relativi alla toponomastica;
  - c) generalità e domicilio dei destinatari della richiesta;
  - d) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari;
  - e) data di avvenuta notifica;
  - f) sintesi dei dati accertati dai quali discende l'incoerenza della rendita iscritta negli atti catastali;
  - g) data, se conosciuta, cui riferire la violazione degli adempimenti catastali in materia di dichiarazione di nuove costruzione o di variazione di quelle censite.
2. I Comuni inviano agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio i dati di cui al comma 1 a cadenza mensile.
3. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio integrano il database informatico di cui al comma 1 e lo restituiscono ai Comuni con i seguenti dati di propria competenza:
  - a) nuovi dati di censimento attribuiti alle unità immobiliari;
  - b) data di inserimento in atti del nuovo accertamento;
  - c) data di avvenuta notifica delle nuove rendite.

#### **Art. 7**

#### **Monitoraggio del processo**

1. Il monitoraggio del processo in corso d'opera è gestito attraverso i database di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
2. La consultazione del database di cui al comma 1 è resa disponibile a mezzo WEB ai Comuni, che ne avanzino richiesta, limitatamente ai dati di competenza.



**Capo III**  
**Disposizioni finali**

**Art. 8**  
**Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite**

1. Gli atti attributivi delle nuove rendite, unitamente alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'articolo 6, sono notificati secondo la normativa vigente e devono contenere le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
2. I Comuni collaborano con gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio nell'attività di notifica delle nuove rendite attribuite alle unità immobiliari in applicazione dell'art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**Art. 9**  
**Ulteriori modalità applicative**

1. Ai fini della concreta applicazione del presente provvedimento, l'Agenzia del territorio opera nel rispetto delle "Linee guida" allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
(Mario PICARDI)



**LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO E DELLE  
RAPPRESENTANZE DELLE AUTONOMIE LOCALI AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI DEL  
PROVVEDIMENTO EX ARTICOLO 1, COMMA 339 DELLA  
LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.**

**PREMESSA**

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire la migliore collaborazione tra Comuni e Agenzia del territorio nel rispetto dei reciproci ruoli.

In particolare, esse stabiliscono criteri operativi in ordine:

- alla fase della richiesta avanzata dai Comuni - ed alla successiva verifica - per l'eventuale procedibilità alla revisione parziale del classamento di singole microzone (art. 1 comma 335 legge 30 dicembre 2004, n. 311);

Tali criteri operativi, essendo condivisi in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, saranno alla base delle direttive da emanare per gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, rappresentando altresì una precisa guida per l'orientamento dei Comuni.

In secondo luogo, le presenti linee guida indicano le modalità operative in ordine alla accessibilità ai dati necessari allo svolgimento della istruttoria per la selezione delle microzone per le quali eventualmente richiedere, da parte dei Comuni, la revisione parziale del classamento.



## **Criteri e modalità operative**

1. Il metodo previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge 311 del 2004, al fine di selezionare le microzone interessate dalla revisione parziale del classamento richiede la possibilità di determinare un rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale relativo, sia alla singola microzona che all'insieme delle microzone comunali. Ciò al fine di selezionare la microzona che mostra una "significativa" anomalia, in termini di scostamento tra i due valori rispetto allo scostamento mediamente riscontrato per l'insieme delle microzone. Tale metodo è significativo allorché: a) sia calcolabile un valore medio del rapporto per l'insieme delle microzone e b) consenta di individuare il dato "anomalo" di cui sopra. Dal punto di vista metodologico la lettera a) è soddisfatta se le microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera b), invece, richiede che le microzone sussistenti nel territorio comunale siano almeno superiori o uguali a tre.

Pertanto affinché un Comune possa procedere alla selezione dell'eventuale microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento, occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno tre microzone.

Si ribadisce che non debbono essere incluse nel limite indicato, né conseguentemente debbono essere prese in considerazione per il calcolo del rapporto di cui alla lettera d) del successivo punto 2, le microzone afferenti a porzioni di territorio comunale prive di possibili valorizzazioni di fabbricati, con riferimento ai dati presenti nell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, e quelle caratterizzate dalla prevalenza di unità immobiliari non ordinarie per destinazione e tipologia catastale.

2. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui al criterio operativo 1 si definisce:
  - a. valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per la singola microzona: il valore individuato dalle Amministrazioni Comunali, ovvero in carenza di determinazione dei Comuni, dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, nel processo di definizione delle microzone comunali;



- b. valore medio di mercato aggiornato per singola microzona: il valore della lettera a) aggiornato secondo le modalità operative disposte dal provvedimento del Direttore dell'Agencia del territorio;
  - c. valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il valore unitario per metro quadrato di superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili relativi alle unità immobiliari ubicate nella microzona e omogenee, per destinazione e categoria catastale, a quelle di riferimento per il valore di cui alla lettera a), e la superficie complessiva delle medesime unità immobiliari; la superficie delle unità immobiliari è desunta, con riferimento al territorio analizzato, dalla banca dati catastale in forma diretta o indiretta attraverso il vano medio;
  - d. rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della singola microzona e valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il quoziente tra il valore numerico di cui alla lettera b) e quello della lettera c);
  - e. analogo rapporto di cui alla lettera d) per l'insieme delle microzone comunali: la media dei quozienti di cui alla lettera d).
3. La revisione parziale del classamento può essere attivata per le microzone in cui il rapporto, di cui alla lettera d), del criterio operativo 2, si discosta significativamente dal valore del rapporto medio, di cui alla lettera e), del medesimo criterio operativo. Il termine significativamente non può intendersi inferiore ad uno scostamento di più del 35 per cento tra i due rapporti. Ciascun Comune, può assumere un valore percentuale più elevato di quello testé indicato per selezionare le "anomalie", ma non una percentuale inferiore.
4. Per il calcolo dei rapporti previsti al criterio operativo 2, il periodo di riferimento dei valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agencia del territorio è quello relativo al secondo semestre 2004.



5. Per l'anno 2005, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, quest'ultima predispone i dati e le elaborazioni per determinare i valori ed i rapporti di cui al criterio operativo 2. Una volta predisposti i dati e le elaborazioni, questi sono resi disponibili entro trenta giorni dalla data di richiesta del Comune.

Le operazioni di revisione parziale del classamento sono richieste dai Comuni tramite motivata istanza da trasmettere ai competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

6. L'Agenzia del territorio emana, previa verifica dei presupposti delle richieste pervenute dai Comuni, entro il 31 maggio e il 30 novembre i provvedimenti di attivazione della revisione del classamento di cui all'articolo 1, comma 335, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, relativi alle richieste pervenute rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno.

7. I Comuni possono segnalare agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, unitamente alla richiesta di revisione parziale del classamento, le unità immobiliari ricadenti nelle microzone interessate per le quali viene attivato il procedimento disciplinato dall'articolo 1, comma 336, della legge 31 dicembre 2004, n. 311.





ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI



**Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato: membri proposti alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali in qualità di rappresentanti degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 1- quater della legge 28 febbraio 1990, n. 39.**


Commissione territoriale	Rappresentanti designati	Recapiti telefonici e fax	Ente designante
TRAPANI membro effettivo	Rita Scaringi, nata a Catania il 30.04.1955	0923 541453 347 7868890 0923 22790 fax	Comune di Trapani
TRAPANI membro supplente	Antonino Di Lorenzo, nato a Monreale l'08.07.1959	0923 902431 0923 902421 fax 333 7797261 cell.	Prov. regionale di Trapani
MILANO membro effettivo	Giulio Gallera, nato a Milano il 28.04.1969	02 884 50445 02 88450393 fax	Comune di Milano
MILANO membro supplente	Giancarla Boreatti, nata a Busto Arsizio (VA) il 2.02.1952	335 7482572 02 55186136 fax	Comune di Milano
ROMA membro effettivo	Maurizio Bartolucci, nato a Roma il 19.03.1952	06 67103086 / 5549 06 68212540 fax	Comune di Roma
ROMA membro supplente	Virginia Costa, nata a Varese il 25.06.1962	06 69768201 06 6792962 fax	ANCI
SIRACUSA membro effettivo	Paolo Tuttoilmondo, nato a Siracusa il 26.02.1972	0931 496824 0931 496151 fax	Provincia regionale di Siracusa
SIRACUSA membro supplente	Maria Alaimo, nata a Palermo il 23.01.1968	06 69768201 06 6792962 fax	ANCI
CROTONE membro effettivo	Antonio Barberio, nato l'08.01.1957 a Scandale (KR)	0962 54831 335 7618792 0962 952661 fax	Provincia di Crotone
CROTONE membro supplente	Soran Ahmad, nato a Sulemania (Iraq) il 07.07.1970	06 69768201 06 6792962 fax	ANCI
FOGGIA membro effettivo	Lucia Mugolo, nata a S. Marco in Lamis (FG) il	335 7097300 0881 721615 fax	Comune di Foggia



	10.11.1961		
FOGGIA membro supplente	Antonio Carmelo Summa, nato a Spinazzola (BA) il 19.10.1959	0881 791408 0881 791368 fax	Provincia di Foggia
GORIZIA membro effettivo	Paolo Lazzeri, nato a Gorizia il 15.01.1964	0481 383280 0481 383394 fax	Comune di Gorizia
GORIZIA membro supplente	Cristina Passacantando, nata a Macerata il 18.07.1975	06 69768201 06 6792962 fax	ANCI



ALL. 6



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

IL PRESIDENTE

Prot. 330/RU/CP/mf

Roma, 20 dicembre 2004

CSC/2872/04/Z. 18.1.2  
2004

*On. Giuseppe Pisanu*  
*Presidente della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali*  
*Via del Tritone 142*  
*00187 Roma*

*e p.c.*

*Cons. Vincenzo Roselli*  
*Capo Segreteria*  
*della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali*  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Via del Tritone 142*  
*00187 Roma*

**OGGETTO:** *Designazione di due componenti del Comitato di gestione dell'Agencia del Territorio, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

Egregio Ministro,

a conferma di quanto comunicato precedentemente l'ANCI riconferma come Suoi rappresentanti, in seno al Comitato di gestione in oggetto, il Dottor Flavio Zanonato e l'Ing. Paolo Piciucchi.

Cordialmente.

- Leonardo Domenici -



EA/12a

# FLAVIO ZANONATO

## DATI PERSONALI

---

- Stato civile: Coniugato
- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 24 Luglio 1950
- Luogo di nascita: Padova
- Residenza: Piazzetta Conciapelli, 17,  
35137 Padova

## ESPERIENZE DI LAVORO

---

- 2004 a tutt'oggi Sindaco del Comune di Padova.
- 2000 - 2004 Consigliere della Regione del Veneto.
- 1995 - 1999 Vice Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con deleghe in materia dei Lavori Pubblici, Infrastrutture, Urbanistica, Catasto.
- 1993 - 1999 Sindaco del Comune di Padova.
- 1992 - 1993 Vice Sindaco del Comune di Padova.
- 1975 a tutt'oggi Consigliere del comune di Padova.

## ISTRUZIONE

---

- Diploma di Perito Industriale, conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale G. Marconi.

  
Flavio Zanonato



## Curriculum vitae

### *Dati personali*

Paolo Piciucchi nato ad Orte il 18 settembre 1950, residente a Viterbo in via Pieve di Cadore

Laureato in Ingegneria Civile ed abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Viterbo

Conoscenza scritta e parlata della lingua Francese

### *Cariche pubbliche ricoperte*

Ha ricoperto la carica di Assessore Comunale all'Urbanistica presso il Comune di Gallese dal 1979 al 1988

Ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Gallese da 1988 al 1993

Ha ricoperto la carica di Consigliere Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo dal 1985 al 1988

### *Attività lavorativa*

E' stato assunto dalla Amministrazione Provinciale di Viterbo nel 1979 con qualifica di Ingegnere e poi transitato al Consorzio Acquedotti Alto Viterbese (poi trasformatosi in Servizi Idrici Integrati della Tuscia) come Capo dell'Ufficio tecnico; nominato Dirigente nel 1990 in quanto vincitore di un Concorso per titoli ed esami.

E' Direttore Tecnico dei Servizi Idrici Integrati della Tuscia-Società per azioni a totale capitale pubblico (già Consorzio interregionale) il cui scopo societario è quello approvvigionare acqua potabile ai Comuni Soci su un territorio di circa 2000 Km<sup>2</sup> con una popolazione servita di circa 125.000 abitanti.

Svolge le funzioni di Energy Manager per la Società Servizi Idrici Integrati della Tuscia S.P.A. curando l'aspetto energetico di tutti gli impianti elettrici la cui potenza complessiva è di 3000 Kw per un costo annuo di € 1.400.000,00



Coordina e sovrintende in Centro di telecontrollo ed elaborazione dati del S.I.I.T per la gestione in tempo reale di tutti gli impianti periferici (centrali sollevamento, serbatoi, partitori, impianti di potabilizzazione ecc.)

Progetta, dirige e cura la realizzazione in amministrazione diretta di nuovi acquedotti utilizzando maestranze e i mezzi d'opera della Società

### **Attività di libera professione**

Ha effettuato attività di libera professione e di seguito vengono elencate le principali esperienze:

- Progetto urbanistico delle zone artigianale del Poggino per il Comune di Viterbo
- Progetto e Direzione lavori delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del Poggino del Comune di Viterbo
- Progetto del Centro Espositivo *Tuscia Espone* di Viterbo
- Progetto della nuova viabilità del Comune di Mentana (RM)
- Direzione dei lavori di Consolidamento dell'abitato del Comune di Grotte di Castro (VT)
- Progetto e Direzione lavori per il potenziamento dell'Acquedotto consortile Nepi-Castel S.F. e
- Progetto per il potenziamento dell'Acquedotto Consortile di Vignanello-Vasanello-Canepina
- Progetto del collettore fognante del Comune di Viterbo a servizio del Nuovo Carcere Mammagialla e Poggino Villanova
- Progetto e Direzione dei lavori di rifacimento di numerose reti idriche interne tra cui Capranica, Canepina, Vasanello, Corchiano, Fabbrica di Roma, Vignanello, Nepi ecc.
- Collaudo in corso d'opera della ristrutturazione dei fabbricati di proprietà dell'Istituto Superiore di Sanità
- Collaudo in corso d'opera del Depuratore Roma Sud dell'Acqa
- Collaudo in corso d'opera per la Regione Lazio del Risanamento igienico dell'Altopiano di Arcinazzo e dei serbatoi montani per la Comunità Montana dei Monti Lepini
- Componente Commissione per la rivisitazione degli spazi destinati ai Dipartimenti dell'Istituto Superiore di Sanità
- Componente di Commissioni di aggiudicazione di appalti

Viterbo 29 novembre 2004

Ing. Paolo Piciucchi





*Il Sindaco di Rovigo*

ALL. 7

Rovigo, 5 febbraio 2005

- Al Ministro degli Interni  
On.le Giuseppe Pisani  
Presidente Conferenza  
Stato Città ed Autonomie Locali  
Roma
- Al Sottosegretario agli Interni  
Sen. Antonio D'Alì  
Roma
- e, p.c. - Al Presidente Naz.le ANCI  
Leonardo Domenici  
Roma

OGGETTO: nota sul problema inquinamento.

Faccio riferimento al mio intervento a nome dell'ANCI svolto in sede della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 4/2 u.s. per dettagliare la problematica.

Come rilevato anche nel documento approvato alla conclusione del recente Comitato Direttivo dell'ANCI del 27/1 u.s., la questione inquinamento è sempre più una emergenza e si rendono necessarie iniziative di respiro interregionale e nazionale, al di là delle limitazioni al traffico poste in essere da molte città capoluogo di provincia, tra cui anche tutti i 7 capoluoghi del Veneto.

Con questa nota, come pure nel citato mio intervento, desidero porre la Vostra attenzione su alcuni aspetti normativi che coinvolgono direttamente una possibile responsabilità diretta dei Sindaci.

La Direttiva dell'U.E. n. 30/1999 impone precisi limiti alla presenza di polveri inquinanti nell'aria, per la precisione 50 microgrammi per metro cubo d'aria ed a partire dall'1/1/2005 prevede il limite massimo annuo di 35 giorni di sfioramento dei limiti previsti.

Tale Direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 351/99 che è riportato nel successivo Decreto Ministeriale n. 60/2002. All'art. 7 del D.L. 351 è scritto testualmente: "nei piani d'azione devono essere previste misure di controllo e, se necessario, la sospensione dell'attività, compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di attenzione".

Alla luce della non chiarezza della normativa, l'unico fatto certo appare, come sempre, una responsabilità diretta dei Sindaci per fenomeni ambientali che, ripeto, superano i confini delle singole città ed i poteri di azione dei singoli Comuni.

A conferma di questo evidenzio la denuncia già avviata, da parte dell'Autorità giudiziaria, nei confronti di diversi Sindaci, tra cui quelli di 2 capoluoghi di provincia del Veneto.

Ma le domande che sorgono spontanee, soprattutto per l'area della Pianura Padana, e per il Veneto in particolare, sono le seguenti:


- 1) è obbligatorio per il Sindaco la chiusura totale del traffico urbano al superamento della citata soglia di 35 sfioramenti?
- 2) quale la oggettiva responsabilità del Sindaco in caso di mancata emissione di ordinanza di "chiusura totale"?
- 3) in caso di prolungamento dello stato di "inquinamento", fino a quando deve durare il blocco? Ci si rende conto che si rischia di paralizzare mezza Italia, senza d'altra parte avere trovato soluzioni di "sistema"?

Tutto ciò premesso, nel prendere atto dell'impegno del Sottosegretario D'Alì di coinvolgere la Presidenza del Consiglio sulla questione (definita "seria" dallo stesso Sottosegretario) e della necessità di un tavolo comune tra ANCI, Ministro dell'Ambiente Matteoli e Ministro alle Infrastrutture Lunardi, chiedo, vista la reale gravità del problema (in particolare nel Veneto), che tali strade vengano intraprese in tempi molto ristretti, pena il rischio di gettare le nostre città nel caos e la certezza di lasciare in concreta difficoltà Sindaci ed Assessori all'Ambiente.

Confidando in una Vostra sollecita iniziativa, ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Paolo Avezzù





ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

ALL. 8

**INDENNITA' DI FINE MANDATO DEI SINDACI**  
Art. 82 lettera f del TUEL

L'indennità di fine mandato prevista per i Sindaci ed i Presidenti di Provincia è stata istituita con legge 265/1999 e successivamente ricompresa nel TUEL.

Da tempo l'IFM è oggetto di approfondimento interpretativo per la molteplicità delle singole fattispecie che in concreto si possono determinare.

In particolare, è il tipo di calcolo da effettuare o meno per l'individuazione dell'indennità di fine mandato che ha originato l'incertezza applicativa da parte dei singoli Comuni interessati, in gran parte, dall'ultima consistente tornata elettorale.

In sintesi, si dibatte se debba considerarsi in ogni caso quanto effettivamente sia stato corrisposto mensilmente al diretto interessato oppure se l'IFM sia un diritto "spettante", con una somma pari ad una indennità mensile per ciascun anno di mandato e quindi prescindendo da quanto percepito in concreto, come parrebbe affermare la legge 265/1999, ovvero in applicazione di quanto stabilito dal DM 119/2000 che fissa per fascia di popolazione le singole indennità degli Amministratori locali.

Stante la situazione sopra descritta, l'ANCI ritiene utile addivenire ad una circolare chiarificatrice da parte del Ministero dell'Interno.

04/02/05

*n*

